

\* SALUTE E  
SICUREZZA NELLA  
GESTIONE DELLO  
SPORT

OBBLIGHI E PROFILI DI RESPONSABILITÀ DEGLI ADDETTI AI LAVORI

\* SALUTE E  
SICUREZZA NELLA  
GESTIONE DELLO  
SPORT

INTRODUZIONE

# \* SIAMO SICURI?

12 AGOSTO 2012

Premiazione dei Giochi Olimpici di  
Londra



# \* SIAMO SICURI?

22 Settembre 2014

una qualunque palestra  
della nostra regione...





# \* SIAMO SICURI?

Basket

Pallavolo

Calcetto

Arrampicata Sportiva

e chi più ne ha più ne metta...



\* SALUTE E  
SICUREZZA NELLA  
GESTIONE DELLO  
SPORT

RESPONSABILITÀ ETICA/MORALE DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE E  
DEI PROPRI AFFILIATI

\* In 5 definizioni:

\* GLORIA??

\* FAMA??

\* Cosa è lo sport?



# \* Chi è costui?

*(\*) Diego Bosis, pluricampione di Trial*



\*DISCIPLINA??

\*SACRIFICIO??

\*DIVERTIMENTO??

\*Cosa è lo sport?



# \* Passione?



«Orandum est ut sit mens sana in corpore sano»

(\*) Giovenale - Satira X

«Bisogna pregare affinché ci sia una mente sana in un corpo sano»

È il motto di numerosi gruppi sportivi universitari, come il C.U.S. (Centro Universitario Sportivo) dell'Università degli Studi di Pisa e il Technion. Siena Pattinaggio etc.  
Il nome della società Asics è l'acronimo della frase "Anima Sana In Corpore Sano", variante della locuzione latina in oggetto.

\* **Salute e Relax**

Lo sport che non si svolga in condizioni di  
Salute e Sicurezza per tutti gli utenti  
NON è moralmente sostenibile

\*Salute e Sicurezza:  
Obiettivo condivisibile

# \* SALUTE E SICUREZZA NELLA GESTIONE DELLO SPORT

*NORMATIVA DI RIFERIMENTO SULLA SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)  
APPLICABILE ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO  
ALLE ASD*



**D.Lgs 81/08 s.m.i è applicabile a tutti i settori di attività (privati e pubblici) a tutte le tipologie di rischio e a tutti i lavoratori e le lavoratrici (subordinati e autonomi) che svolgono la propria prestazione lavorativa nei luoghi di lavoro del committente, inclusi:**

Lavoratori a progetto (artt. 61 e ss. D.Lgs 276/03, come modificato da L.92/2012 cd. Riforma Fornero)

Prestatori di lavoro occasionale di tipo accessorio (art.70 c.1 D.Lgs 276/03, come modificato da L.133/08 e da L. 92/2012)

Collaboratori coordinati e continuativi (art.409, n.3 c.p.c)


Volontari (art.3 c.12-bis D.Lgs 81/08 s.m.i.)

Contratto di apprendistato (D.Lgs 167/2011)

Tirocinanti

**INTERPELLO MINISTERO DEL LAVORO su quesito 01.09.2010: prestazioni sportive svolte in forma dilettantistica non sono oggetto di disciplina particolare o derogatoria rispetto alle prescrizioni del D.Lgs 81/08 s.m.i.**

# D.Lgs 81/08 s.m.i. «Testo Unico in materia di tutela della Salute e Sicurezza nei NEI LUOGHI DI LAVORO



# \* LUOGHI DI LAVORO

PALESTRA/CAMPO/PISCINA/PISTA, ecc.

Spogliatoi

Magazzini

Uffici

AREE ESTERNE

Locali tecnici


Sale d'attesa

Biglietteria

Bar

Gradinate

# \* Ipotesi ORGANIGRAMMA



# \* RESPONSABILE ASSOCIAZIONE SPORTIVA

Il Responsabile dell'Associazione Sportiva, indipendentemente dalla presenza o meno di lavoratori, è **personalmente responsabile della tutela di tutte le persone presenti nell'impianto sportivo e quindi compresi gli atleti dilettanti.**



# \* DATORE DI LAVORO

È Garante dell' incolumità psico fisica del “prestatore di lavoro” **(inclusa persona estranea ad ambito imprenditoriale)** purché sia ravvisabile il nesso causale tra l'infortunio e la violazione degli obblighi di sicurezza.

L' art. 2087 Cod.Civ. dispone che l'imprenditore “è tenuto ad adottare , nell'esercizio dell'impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.”

# \*DEFINIZIONI

**LAVORATORE** art. 2a D.Lgs 81/08

*«persona che, **\*indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari».*

**\*Principio di effettività': irrilevanza nomen iuris del contratto.**

# \*DEFINIZIONI

**DATORE DI LAVORO - art. 2b D.Lgs 81/08:**

*«Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.*

*[...]. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo».*

**N.B. svincolo da titolarità responsabilità d'impresa a favore della più generale “responsabilità dell'organizzazione delle prestazioni lavorative”**

# \*INDIVIDUAZIONE DEL DdL

**nelle Associazioni Sportive:**

Presidente

(oppure) Delegato nominato dal Consiglio Direttivo

(oppure) Socio nominato dall'Assemblea del Soci

**nelle Federazioni (nei confronti dei diretti incaricati):**

Presidente (tramite delegati locali)

e comunque in funzione della specifica organizzazione (titolarità poteri effettivi).

## **DIRIGENTE - art. 2d D.Lgs 81/08:**

*«persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa».*

# **DEFINIZIONI**



# \*DEFINIZIONI

## PREPOSTO - art. 2e D.Lgs 81/08:

*«persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa».*

**L'ALLENATORE E/O L'ISTRUTTORE È UN PREPOSTO** in quanto persona che sovrintende all'attività lavorativa e ne controlla la corretta esecuzione.

**N.B. Art. 299 del citato decreto**  
***Esercizio di fatto di poteri direttivi***

# \* DELEGA DI FUNZIONI

Ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 81/08 s.m.i Il Datore di Lavoro **NON può delegare** le seguenti attività:

- \* a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28;
- \* b) la designazione del \*responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, rispondente ai criteri fissati dall'art.32 (oppure, ai sensi dell' art.34, assunzione diretta di funzione di RSPP da parte di DdL);

# \* DELEGA DI FUNZIONI

- \* 1) deve risultare da atto scritto recante data certa;
- \* 2) il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza;
- \* 3) il delegante deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo;
- \* 4) il delegante deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- \* 5) la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto.

**Permane comunque obbligo di vigilanza sull'operato dei delegati, in capo al Datore di Lavoro (Art 16 c.3)**

# \* DELEGA DI FUNZIONI


Es. Cassazione Penale, Sez. 4, 17 dicembre 2012, n. 49031

(...) “la designazione del RSPP... non equivale ad alcuna delega di funzioni utile ai fini dell’esonero del datore di lavoro da responsabilità per la violazione della normativa antinfortunistica, perché gli consentirebbe di trasferire ad altri - il delegato - la posizione di garanzia che ordinariamente assume nei confronti dei lavoratori”.

# ESCLUSIONE RESPONSABILITA' (=presunzione di colpa) del DdL:

qualora dimostri difformità del comportamento del lavoratore, rispetto a **procedimento lavorativo** e a **precise direttive** ricevute.

c.3 art.16 «Non vi è dubbio che l'obbligo di VIGILANZA si intende ex lege assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE» ( Art. 30 )



(\*) Fonte: FIP - La Sicurezza negli Impianti Sportivi. Nozioni base. - gen. 2014



# \* TITOLARE/PROPRIETARIO/GESTORE dell'I.S.

**D.M. 06/06/05** Ministero dell'interno - Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi

**Circolare del Ministero dell'interno Nr. 555/O.P./ 2192 /2004/CNIMS**, sul Governo e Gestione delle manifestazioni sportive (per manifestazioni calcistiche)

\* definizione del **Titolare** dell'impianto o del complesso sportivo.

Individua il *Responsabile della Sicurezza nel "Titolare/Gestore" dell'impianto* al quale compete la responsabilità della organizzazione della sicurezza interna attraverso l'attuazione di un "piano per il **mantenimento delle condizioni di sicurezza**", finalizzato alla incolumità del pubblico, degli atleti e degli addetti all'impianto.

# \* TITOLARE/ PROPRIETARIO/ GESTORE

## - in sintesi -

Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi (D.M. Interno 18.30.1996 integrato dal D.M. 6.6.2005)

### competenza del Proprietario

dell'impianto sportivo che deve comunque garantire al "Gestore" dello stesso (nel caso in cui si tratta di figure giuridiche diverse) la

tracciabilità di tutta la

documentazione relativa alla

**conformità legislativa della struttura e degli annessi impianti**

*Tale documentazione deve essere inoltre resa disponibile in fase di "audit" iniziale e periodico della sicurezza da parte del Gestore.*

D.Lgs 81/08 s.m.i Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

**competenza del Gestore e/o dell'Associazione Sportiva** che deve garantire il rispetto della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

*Il Gestore deve predisporre una gestione documentale di prerequisiti ai luoghi, alle attrezzature nonché ai rischi residui.*

**Il fruitore dell'impianto sportivo, all'atto della stipula della convenzione con il proprietario dell'impianto (Comune, Provincia, privati), deve farsi documentare le dotazioni attive e passive di sicurezza di cui dispone l'impianto in quanto diventa Titolare dell'attività per il periodo in cui ne usufruisce.**

# Misure Generali di tutela in materia di SSL

Art. 15 D.Lgs 81/08

## \* Valutazione dei Rischi

(artt.28 e 29 del D.Lgs 81/08)

\* **Programma di prevenzione adeguato** (e costante aggiornamento in rif. alla complessità del luogo di lavoro, all'evoluzione tecnologica, a seguito di infortuni significativi nel rispetto delle prescrizioni, anche di natura tecnica , emanate dal legislatore)

## \* Eliminazione e/o riduzione dei rischi

\* *e) la riduzione dei rischi alla fonte;*

\* *f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;*

# Misure Generali di tutela in materia di SSL

Art. 15 D.Lgs 81/08

- \* **Nomine: RSPP, MC (eventuale), Addetti Emergenza, PS e Antincendio**
- \* **Informazione e Formazione *adeguate***
- \* **Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti**
- \* **Valutazione dei rischi interferenti (art. 26 del D.Lgs 81/08)**

# \* ALTRI ADEMPIMENTI DI LEGGE

DPR 151/2011 Regolamento prevenzione incendi

DM 10.03.98 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro

DM 388/2003 Regolamento sul Pronto Soccorso Aziendale

DM 24.04.2013 (*cd decreto Balduzzi*) in merito all'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali salvavita



# RISCHI SPECIFICI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Il problema generale della sicurezza negli impianti sportivi può considerarsi suddiviso nei seguenti aspetti:

- 1) *sicurezza sul lavoro*
- 2) *sicurezza statica*



# \* RISCHI SPECIFICI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

- segue -:

3) *sicurezza agli incendi ed all'evacuazione;*

4) *sicurezza nell'uso degli spazi*



# \* RISCHI SPECIFICI ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

5) *sicurezza nell'esercizio e nell'uso degli impianti tecnologici.*

- segue -:



# ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE (ASD) e L. 98/2013:

*esonero parziale degli  
adempimenti in materia di SSL  
(Art. i 26-28 D.Lgs 81/08) DUVRI e DVR*



## L. 98/2013 ART. 32

*Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:*

all'articolo 3, il comma 12-bis è sostituito dal seguente: "12-bis. Nei confronti dei **volontari** di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e **delle associazioni sportive dilettantistiche** di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto**. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo.

Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione";

Dott.ssa Ketty Salatin

# \* ART 21 D.Lgs 81/08 s.m.i.

**1. I lavoratori autonomi** che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

- \* a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III;
- \* b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
- \* c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto.

**2. I soggetti di cui al c.1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:**

- \* a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'art.41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- \* b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all' art.37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.



# OBBLIGHI PREVENZIONISTICI DELLE ASD

*Commissione per gli Interpelli*

(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 8/2014

*Alla Federazione Italiana Cronometristi*

Prot.



**Ministero del Lavoro delle Politiche Sociali**

**Partenza - Roma, 27/03/2014**  
**Prot. 37 / 0006235 / MA007.A001**

**Oggetto:** art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni – *risposta al quesito relativo all'obbligo di redazione del documento di valutazione dei rischi per i volontari.*

La Federazione Italiana Cronometristi ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito all'obbligatorietà della redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 da parte delle "associazioni periferiche affiliate a questa Federazione, non avente personale dipendente ma che si avvalgono dell'ausilio di volontari nei confronti dei quali può essere disposto un rimborso spese di importo annuo comunque di gran lunga inferiore a € 7.500,00".

*Commissione per gli Interpelli*  
(ARTICOLO 12 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81)

INTERPELLO N. 8/2014

La Commissione ritiene che il regime applicabile, per i soggetti che prestano la propria attività volontariamente e a titolo gratuito (o con mero rimborso spese) per le associazioni sportive dilettantistiche, di cui alla Legge n. 398/1991 e all'art. 90 della Legge n. 289/2002, sia quello previsto per i lavoratori autonomi di cui all'articolo 2222 del codice civile, per i quali l'art. 3, comma 11, del D.Lgs. n. 81/2008 dispone l'applicazione dell'art. 21.

Inoltre, è opportuno evidenziare che, l'art. 3 comma 12-bis del decreto in parola, prevede anche che qualora i soggetti di cui sopra svolgano la loro *“prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione”*.

Restano fermi i principi generali di diritto che impongono al responsabile dell'impianto o dell'associazione sportiva dilettantistica che di esso abbia la disponibilità – da individuare secondo la normativa di settore che regola la materia – di predisporre adeguate misure di tutela nei confronti di chi venga chiamato ad operare nell'ambito delle attività di riferimento dell'associazione sportiva dilettantistica e che, pertanto, ne sanciscono la responsabilità secondo i principi comuni civili e penali nel caso di danni causati a terzi da cose in disponibilità.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Ing. Giuseppe PIEGARI



Dott.ssa Ketty Salatin

# \* ALLENATORI/VOLONTARI QUALI LIBERI PROFESSIONISTI “obblighi e responsabilità”

Es. Cass. pen. Sez. IV, 24-01-2006, n. 16998 -

“L'istruttore operante in un impianto sportivo è titolare di una posizione di garanzia ai sensi dell'art. 40, secondo comma, c.p., collegata alle sue qualifiche professionali, in forza della quale è tenuto ad assicurare l'applicazione, nel luogo in cui opera, delle norme di prudenza prescritte dalla Federazione di competenza, nella specie, la F.I.G.C. (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto l'istruttore responsabile della morte di un ragazzo per aver consentito l'inizio dell'allenamento senza aver effettuato vigilanza sullo stato dei luoghi, così venendo meno ad un obbligo di controllo preventivo).”

# *segue* - Allenatori/volontari quali liberi professionisti “obblighi e responsabilità”

Es. F.I.Ba. - Regolamento Allenatori e Istruttori Badminton  
(marzo 2009)

ALLENATORE DI LIVELLO C, B e A -Base per l'assegnazione di  
crediti:

- \* **Abilità:** (.....)deve aver le abilità a condurre singoli atleti o gruppi utilizzando attrezzature ed impianti in condizione di sicurezza.
- \* **Insegnamento e gestione:** Possiede le conoscenze relative a:
- \* (....) l'organizzazione e la gestione della sicurezza degli atleti e dell'ambiente.

# \* UFFICIALI DI GARA “obblighi e responsabilità”

(Cass. 04/02/2010 4912)

Nella funzione di sorveglianza e controllo [del Direttore di Gara], è evidentemente compreso un dovere di **garanzia e controllo anche delle regole di sicurezza** proprie dell'evento in considerazione, al fine di assicurare che l'evento stesso si possa svolgere senza incidenti e senza danni a persone o cose. È evidentemente compito primario del direttore di gara quello di garantire i partecipanti alla gara dell'assenza di situazioni pericolose che ne possano mettere in pericolo l'incolumità, **non potendo le sue funzioni limitarsi al semplice controllo del rispetto delle regole tecniche.**





## \* Collaborazione e Sinergia

- obiettivo comune
- ruoli definiti
- nessuno inattivo
- risultato di 'squadra'



\* SALUTE E  
SICUREZZA NELLA  
GESTIONE DELLO  
SPORT

RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE DI ALLENATORI, ISTRUTTORI,  
GESTORI DI IMPIANTI E TITOLARI DI ASSOCIAZIONI SPORTIVE

## Violazione della tutela in materia di Sicurezza e Salute:

- \* sanzioni AMMINISTRATIVE (anche in capo a persone giuridiche. Cfr: art.300 - Art.9 L.123/07 (estensione Dlgs 231/01) quando si è in presenza di reati di particolare gravità, quali quelli di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi in violazione delle norme antinfortunistiche, oltre alla responsabilità penale del soggetto, è configurabile una responsabilità amministrativa (di natura pecuniaria e interdittiva) dell'impresa considerata come 'socialmente responsabile' nei confronti della collettività. - vedi GIUA-ACCARDI «Anche le ASD e le SSD possono delinquere. Riflessioni sul Dlgs 231/01»
- \* Sanzioni PENALI
- \* Responsabilità RISARCITORIA sul piano civile (ex artt.2043 e ss. cod. civ)
- \* Provvedimenti DISCIPLINARI (spec. Società calcio)

\* **Avevamo fatto tutto  
IL POSSIBILE?**

\* SALUTE E  
SICUREZZA NELLA  
GESTIONE DELLO  
SPORT

PERCHÉ AFFRONTARE UN SISTEMA DI GESTIONE

- \* **organizzazione:** Insieme di persone e di mezzi, con definite responsabilità, autorità ed interrelazioni.
- \* **sistema:** Insieme di elementi correlati o interagenti
- \* **gestione:** Attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione

\* **Cos'è un  
Sistema di gestione?**


- \* **sistema di gestione:** Sistema per stabilire politica ed obiettivi e per conseguire tali obiettivi
- \* **sistema di gestione per la qualità:** Sistema di gestione per guidare e tenere sotto controllo un'organizzazione con riferimento alla qualità

\* **Cos'è un  
Sistema di gestione?**

- \* Ogni organizzazione ha per scopo il raggiungimento di un certo obiettivo. Senza obiettivi verrebbe a mancare la necessità stessa dell'organizzazione
- \* Tuttavia, l'organizzazione è formata non solo da persone ma anche da una serie di risorse che rendono possibile il funzionamento della stessa e che consentono il raggiungimento dei suoi obiettivi

# \* Organizzare





\*Gestire



**\* Migliorare**

\* definisce i requisiti per la realizzazione, in una organizzazione, di un sistema di gestione della qualità, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare l'efficacia e l'efficienza nella realizzazione del prodotto e nell'erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione del cliente.

# \* UNI EN ISO 9001: 2008

- \* Gestisce l'organizzazione con una visione sistemica di processi interconnessi
- \* Impone all'organizzazione di mettere al centro dei propri interessi il «cliente» e le altre parti interessate
- \* Impone all'Organizzazione di definire: missione, politiche, strategie, risorse, processi, sistemi di misurazione e monitoraggio, obiettivi.
- \* Impone all'Organizzazione di stabilire obiettivi e traguardi di misura delle performances dei processi e dell'intera Organizzazione in un ottica di miglioramento continuo.

**\* SGQ ISO 9001: 2008**

- \* Garanzia di una verifica indipendente da un organismo accreditato a livello nazionale e riconosciuto a livello internazionale
- \* Valutazione da parte di personale qualificato con conoscenza ed esperienza delle tematiche della qualità e competenze specifiche di settore.
- \* Possibilità di un confronto professionale aperto in un ottica di miglioramento
- \* Diffusione delle migliori prassi e stimolo al miglioramento

# \* VANTAGGI INTERNI

- \* Fornire al «Cliente» ed alle altre parti interessate evidenza della propria capacità di rispettare i requisiti del servizio dichiarati e di superare le loro stesse aspettative.
- \* Fornire al «Cliente» ed alle altre parti interessate evidenza della propria capacità di valutare le performances dei propri processi e della gestione dell'Organizzazione al fine del miglioramento continuo

# \* VANTAGGI ESTERNI



\* Guardare finalmente allo Sport come risorsa e come investimento, abbandonando gestioni societarie non professionali e servizi di livello tecnico ed educativo mediocri

\* **MISSIONE**

\* evitare che la pratica sportiva, invece di produrre benessere, sia inutile o peggio ancora causa di danni fisici e/o funzionali, riconducibili alla mancata valutazione sanitaria, alla limitata prevenzione del rischio sportivo, ad approcci psicologici ed antropologici errati, alla carenza di controlli interni, a procedure di gestione improvvisate ed alla diseducazione allo sport

\* **MISSIONE**

\* proporre un rinnovato modello di Sport,  
inteso prima di tutto come cultura degli  
attori protagonisti e contemporaneamente  
come definizione di competenze, ruoli e  
responsabilità all'interno delle  
organizzazioni sportive, prime fra tutte:  
**LE SOCIETÀ**

\* **MISSIONE**

- \* Adeguatezza di impianti, spazi ed attrezzature
- \* Competenze non solo tecniche, ma altresì gestionali ed organizzative
- \* Comunicazione trasversale
- \* Condivisione di obiettivi e politiche

\* **OBIETTIVI**

- \* Strategie di cura dell'affiliato e gestione del feedback
- \* Definizione e divulgazione di ruoli e competenza
- \* Gestione di reclami e non conformità
- \* Trasparenza e comunicazione
- \* Innovazione

\* **OBIETTIVI**

\* “documento emesso dall’organizzazione, avente lo scopo di rendere noto all’utenza le specifiche dell’impianto sportivo e dei servizi disponibili, le modalità di fruizione e gli standard qualitativi offerti” (ex QIS HEPA 10001)

\* DICHIARAZIONE D’INTENTI

\* IMPEGNO PUBBLICO

*(\*) QIS HEPA 10001 attualmente sospesa*

\* **CARTA DEI SERVIZI**



*\* “Un rinnovato modello di Sport, inteso prima di tutto come cultura del movimento, può davvero diventare oggetto di un diritto/dovere della collettività da scrivere anche nella nostra carta costituzionale e da rendere concreto con una serie di azioni ben definite, misurabili e monitorabili.”*

# *\** Destinazione Sport nov. 2013

\* Cap. 6 “Prossime tappe”:

\* “ Nuovi Obiettivi di Governo dello Sport orientati all’ Efficienza, alla Trasparenza e all’Economicità”

\* **LIBRO BIANCO**  
**dello Sport ITALIANO**  
**- lug. 2012 -**

\* **INTRODUZIONE:** “l’adozione di un sistema di gestione per la Qualità e di standard di prodotto/servizio che comprendono requisiti oggettivi e, almeno ove previsto, misurabili in relazione alle caratteristiche dell’impianto sportivo, della sua Organizzazione e dei servizi erogati per la pratica sportiva, è una decisione strategica del Proprietario e/o del soggetto che gestisce l’impianto sportivo stesso ed eroga i servizi agli Utenti di riferimento”

*(\*) QIS HEPA 10001 attualmente sospesa*

\* **Ex QIS HEPA 10001:2008**

- \* ...mettere in pratica puntuali indicazioni del Libro Bianco(...) ed in particolare:
- \* Il sostegno al percorso verso la qualità da parte delle organizzazioni sportive e l'adeguatezza delle caratteristiche principali dei servizi forniti da tali organizzazioni
- \* L'orientamento del volontariato e della cittadinanza attiva verso la conoscenza dei sistemi di organizzazione e di pratica sportiva consapevoli e di qualità

*(\*) QIS HEPA 10001 attualmente sospesa*

**\* Ex QIS HEPA 10001:2008**

\* La Commissione può intervenire per incoraggiare la condivisione delle buone pratiche nella gestione del settore sportivo e può contribuire a sviluppare un complesso di principi comuni di buona gestione dello sport, come trasparenza, democrazia, responsabilità .....

# \* UE- LIBRO BIANCO DELLO SPORT - 2007



\* ....Il premio di capitale europea della Sport è un incentivo per le amministrazioni locali e i loro dipartimenti di sport a soddisfare una fondamentale e determinante fabbricazione delle basi che contribuiscono a migliorare il livello generale di salute degli abitanti in un paese, attraverso la cultura del sano esercizio fisico. I suoi compiti consistono nella creazione delle politiche dello sport per lo sviluppo delle infrastrutture e **modelli di gestione** che favoriscono allo sport di facilitare lo sviluppo sociale di processi di integrazione nelle aree sociali più svantaggiate della società: disabili, anziani, gli adolescenti in situazioni a rischio e gli immigrati. Le città che hanno ottenuto il titolo di capitale europea della Sport sono considerate positivi ed etici esempi di politica sociale che deve essere attuata in altri contesti; nelle strategie, nei concetti e nella distribuzione di programmi.



(\*) ACES : EUROPE Federation for the Associations of the European Capitals and Cities of Sport

La gestione dello Sport  
impone  
**GRANDE RESPONSABILITÀ**

 **Concludendo...**



«Lo sport ha il potere di cambiare il mondo. Ha il potere di ispirare. Esso ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. Parla ai giovani in una lingua che comprendono. Lo sport può portare speranza dove una volta c'era solo disperazione»

\* **Nelson Mandela**